

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO  
DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS 50/2016,  
PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DI DURATA  
TRIENNALE EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI TRE  
ANNI. CIG: Z43247C17F**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**Art. 1 – Finalità del servizio**

Il presente servizio ha per oggetto l'affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara ai sensi del D.Lgs. 50/2016, del servizio triennale di consulenza e brokeraggio in materia assicurativa, ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito, denominato "Broker"), ai sensi del D.Lgs. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni) e successivi Regolamenti ISVAP.

L'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo concerne l'assistenza al Comune di San Giorio di Susa nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e nella gestione ed esecuzione

dei medesimi, consistente in:

- servizio di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo globale del Comune, individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui l'Ente è soggetto;
- individuazione delle soluzioni maggiormente efficaci ed economiche relativamente alle esigenze dell'Ente, l'analisi delle polizze assicurative esistenti e l'individuazione delle coperture occorrenti;
- monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- il supporto tecnico specialistico all'Ente nell'espletamento delle gare per i contratti assicurativi che lo richiedessero;
- l'assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa dei contratti e aggiornamento dei contratti stessi in relazione alle esigenze assicurative dell'Ente;
- l'avviso dei premi in scadenza;
- l'assistenza nella gestione dei sinistri, anche nel caso in cui l'Ente dovesse trovarsi nella veste di danneggiato;
- supporto formativo del personale dell'Ente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi;

**Art. 2 - Prestazioni richieste**

Il Broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire all'Ente gli interventi necessari ai fini di affrontare in maniera ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo. Il servizio concerne l'analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore del Comune di San Giorio di Susa e comprende in via indicativa e non esaustiva le seguenti attività specialistiche:

- a) Identificazione, analisi ricognizione e quantificazione periodica dei rischi attinenti alla specifica attività dell'Ente;
- b) Indicazioni sulla eventuale e possibile prevenzione e protezione dei rischi individuati;
- c) Analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione delle coperture occorrenti.
- d) Verifica della corretta applicazione di scoperti e franchigie.
- e) Elaborazione di un programma assicurativo annuale che evidenzii interventi effettuati e dia indicazioni sulle strategie da attuare a breve e medio termine anche in relazione allo stato dei sinistri

e finalizzato ad ottimizzare le coperture assicurative ed i relativi costi a carico dell'Ente.

**f)** Per il primo anno, entro 90 giorni dalla stipula del contratto di affidamento del servizio, il Broker è tenuto ad effettuare una ricognizione completa delle polizze in essere evidenziando:

- Costi delle singole polizze
- Rischio assicurato
- Massimali
- Polizze obbligatorie e facoltative in relazione alla normativa vigente

Il Broker è altresì tenuto, entro il medesimo termine, a presentare una proposta migliorativa per le coperture assicurative dell'Ente evidenziando in particolare per le polizze degli automezzi soluzioni volte a razionalizzare e ridurre i costi.

Il mancato rispetto di tale prestazione comporta l'applicazione della specifica penale prevista dall'art.14 del presente Capitolato.

**g)** Aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e delle nuove esigenze dell'Ente. Eventuali adeguamenti o aggiornamenti in termini di rischi e/o massimali, delle evoluzioni legislative e normative che dovessero riguardare l'Ente;

**h)** Consulenza e assistenza agli Uffici preposti dell'Ente per l'effettuazione dell'inventario "valorizzazione" ai fini assicurativi, da intendersi come determinazione dei valori assicurabili, del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente stesso, nonché periodica verifica ed eventuale adeguamento degli stessi;

**i)** Assistenza continuativa in ordine alle varie problematiche assicurative che emergano nello svolgimento dell'attività della stessa, con individuazione delle soluzioni ottimali da attivare;

**j)** Assistenza nella esecuzione e nella gestione ordinaria delle polizze, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti dall'Ente e delle scadenze contrattuali. Segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori, a carico dell'Ente, indicati nelle Polizze. Formalizzazione di un piano operativo per la gestione dei sinistri, monitoraggio delle prescrizioni che favorisca l'avvio di procedure standardizzate per semplificare e velocizzare i tempi di definizione delle pratiche.

**k)** Fornitura agli Uffici preposti dell'Ente di apposita modulistica riepilogativa dei contratti, con indicazione dei dati contabili degli stessi.

**l)** Il Broker dovrà presentare all'Ente le proposte di polizza formulate da un minimo di tre compagnie assicurative, redatte sulla base delle esigenze del Comune rilevate dal Broker medesimo, indicando al contempo la proposta e dunque la compagnia che al meglio soddisfi tali esigenze sotto il profilo della vantaggiosità del premio assicurativo e delle condizioni di polizza oppure, a discrezione dell'Amministrazione, presentare un capitolato al fine di procedere ad una gara mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente. Il broker pertanto dovrà attenersi a tutte le disposizioni normative vincolanti l'Amministrazione nella scelta del miglior contraente che abbia i requisiti per la partecipazione alle gare pubbliche come prescritto dal codice dei contratti pubblici.

L'Amministrazione potrà sempre effettuare verifiche successive in ordine al possesso dei requisiti richiesti. In caso di inadempimenti in ordine alla corretta scelta della compagnia di assicurazione, il Comune ha la possibilità di risolvere il contratto immediatamente

**m)** Assistenza nello svolgimento delle gare, qualora il premio assicurativo proposto dal Broker non fosse ritenuto congruo dall'Amministrazione, assistenza tecnico/professionale nella fase di predisposizione degli atti e della documentazione necessaria (capitolati d'oneri, bandi di gara, lettere-invito), relativi alle procedure di affidamento dei servizi assicurativi dell'Ente.

Predisposizione di un'apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie società assicuratrici, evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto di qualità/prezzo e verifica di conformità dei contratti ai capitolati e alle offerte;

**m)** Assistenza nell'individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato;

**n)** Consulenza ed assistenza nell'applicazione della normativa vigente in materia assicurativa ed in

particolare nell'osservanza del Decreto Legislativo n. 50/2016;

o) Consulenza ed assistenza sulle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione della normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ex D.Lgs 626/94 così modificato dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i., D.Lgs 106 del 3 agosto 2009;

p) Consulenza e assistenza, relativamente alle eventuali convenzioni o contratti che l'Ente vada a stipulare con Terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto;

q) Assistenza nella verifica delle coperture assicurative in rapporto ai sinistri e nelle iniziative da assumere nei confronti delle Società assicuratrici in ordine alla trattazione degli stessi. Annualmente dovrà essere predisposta una Relazione contenente il rapporto premi/sinistri, con riferimento ad ogni Polizza.

r) Assistenza nella gestione stragiudiziale dei sinistri dell'Ente, con assistenza nelle varie fasi di trattazione di quelli attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio, al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici;

s) Redazione e presentazione di relazione, a cadenza annuale, riepilogativa dello stato dei sinistri denunciati, nonché la sinistrosità relativa alle polizze stipulate. Analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità;

t) Attività di formazione e informazione del personale dell'Ente, addetto o coinvolto nelle problematiche assicurative, sia per tematiche specifiche che più generiche, inerenti la gestione amministrativa e contabile del Programma assicurativo;

u) Attività di informazione e aggiornamento dell'Ente, anche mediante circolari periodiche, relativamente a variazioni e innovazioni legislative e contrattuali, di interesse dell'Ente Pubblico.

### **Art. 3 – Durata del contratto**

Il presente appalto avrà la durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di sottoscrizione della scrittura privata. Il contratto è rinnovabile per ulteriori tre anni.

E' data facoltà ad entrambe le parti di risoluzione annuale mediante PEC, da inviarsi almeno 120 gg. prima di ogni scadenza annuale.

In caso di scadenza naturale o anticipata del contratto, l'affidatario, su richiesta dell'Ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per non oltre novanta giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario. Il Broker si impegna, altresì, a fornire contestualmente tutte le informazioni in suo possesso al fine di consentire all'Ente la predisposizione di una nuova gara.

Il contratto cesserà con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 D.Lgs. 7/09/2005 n. 209.

### **Art. 4 – Corrispettivi**

L'incarico di cui al presente affidamento non comporta per l'Ente alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro.

L'attività prestata dal Broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per tramite del broker (clausola di brokeraggio).

I compensi del broker, come da consolidata consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazioni con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi dell'Ente. **La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta a premi imponibili richiesti dalle Compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione.**

L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e

successivamente riportate nel testo contrattuale.

Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d'assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.

#### **Art. 5 – Pagamento dei premi assicurativi**

Il pagamento dei premi assicurativi, verrà effettuato dal Comune di San Giorio di Susa al Broker: il Broker, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle Compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo il Broker si impegna a trasmettere all'Ente, i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 60 gg. prima della scadenza indicata nelle relative polizze.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'Ente.

Non sono imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker.

Il Broker si impegna a corrispondere i premi richiesti dalle Compagnie Assicuratrici qualora il proprio documento di regolarità contributiva (DURC) non sia regolare e che tale difetto impedisca la liquidazione dei premi assicurativi da parte del Comune al Broker.

Il Broker si impegna a rilasciare all'Ente le Polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento alle Imprese assicurative entro i termini indicati dalle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

#### **Art. 6 Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

A tale proposito, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, l'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Ai sensi dell'art. 3, co. 7, della precitata normativa, i soggetti di cui al co. 1 del medesimo art. 3, dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai sensi dell'art. 3, co. 9°, della L. 13/08/2010, n. 136, l'affidatario, nell'eventualità di contratti stipulati con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e forniture, dovrà garantire, nell'ambito dei contratti medesimi, un pari impegno da parte dei subappaltatori e subcontraenti stessi, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

#### **Art. 7 -Obblighi delle parti contraenti**

Il Broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- impiegare propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento e all'utilizzo della documentazione necessaria;
- svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Ente;
- garantire la presenza del proprio personale nei tempi concordati e/o a seguito di semplice richiesta;
- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente;
- mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Ente;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi.

Dalla data di decorrenza dell'incarico, inoltre, il broker è tenuto a:

- Assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'Ente, come individuato ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il Broker attualmente incaricato dall'Amministrazione per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In particolare, il Broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data;
- A tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del Codice Civile.

Il Comune di San Giorio di Susa s'impegna a:

- Rendere noto, in caso di eventuali procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Ente con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- indicare espressamente in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

Il Comune potrà rendersi autonomo e libero nella scelta della compagnia di assicurazioni qualora non ritenga congruo il premio assicurativo o non ritenga adatto il contratto assicurativo proposto dal Broker senza che quest'ultimo possa vantare alcuna pretesa. A tal proposito pertanto, il Comune potrà provvedere all'acquisto di polizze anche autonomamente e direttamente non corrispondendo al broker alcuna percentuale.

#### **Art. 8 – Svolgimento dell'incarico**

E' esplicitamente convenuto che restano in capo all'Ente l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente, né è in grado d'impegnare in alcun modo l'Ente se non previa esplicita autorizzazione. Entro i limiti di cui al comma precedente l'Ente autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

#### **Art. 9 – Referente del Broker**

Il Broker si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'ente per il servizio oggetto del presente Capitolato.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo.

Il Broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica e pec), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

#### **Art. 10 – Responsabilità del Broker**

Il Broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare agli organi competenti dell'Ente. Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente Capitolato.

I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall'incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui al successivo art. 12.

#### **Art. 11 – Cauzione definitiva**

La cauzione definitiva non è richiesta;

#### **Art. 12 – Polizza assicurativa.**

Alla data della stipulazione del contratto, il Broker dovrà dimostrare di avere la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali nel rispetto della normativa vigente.

Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale con un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro 1.000.000,00.

#### **Art.13 –Fallimento liquidazione, di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali**

In caso di scioglimento, di liquidazione, di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere della società aggiudicataria, il contratto si riterrà rescisso di diritto a far data dall'inizio di dette procedure, fatto salvo il diritto dell'Ente di rivalersi sulla cauzione, nonché al risarcimento dei maggiori danni.

#### **Art. 14 – Penali e risarcimento danni**

Il Comune di San Giorio di Susa avrà diritto al risarcimento danni che eventualmente dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del Broker.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente Capitolato determina l'applicazione di una penale pari ad Euro 150,00 per ogni 10 gg. solari di ritardo rispetto alla scadenza.

Il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 2 lett.f) del presente Capitolato comporta l'applicazione di una penale pari ad Euro 30,00 per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla scadenza.

Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme. Di conseguenza la predetta penale verrà applicata sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo effettivamente conforme alle disposizioni del presente capitolato e dell'offerta tecnica. Al verificarsi dell'inadempimento soggetto a penale, il Comune, con raccomandata con ricevuta di ritorno o anche a mezzo pec e fax, intimerà all'affidatario di provvedere entro il termine perentorio ivi indicato. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali controdeduzioni dell'affidatario, le quali dovranno pervenire entro 15 gg. dal ricevimento della contestazione. L'Ente si riserva la facoltà, insindacabile, previa regolare diffida, di revocare l'incarico in caso di inadempienza reiterata da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal presente Capitolato Speciale d'onori

#### **Art. 15 - Risoluzione del contratto**

Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato, e/o nell'offerta economica presentata in sede di gara, sarà facoltà del Comune risolvere in qualsiasi momento il contratto, previo invio di posta elettronica certificata. La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.

La radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, comporta l'immediata risoluzione del contratto.

#### **Art. 16 – Divieto di subappalto e cessione del contratto**

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto. Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

#### **Art. 17 – Forma del contratto**

Il contratto sarà stipulato per iscritto mediante scrittura privata. Le spese derivanti dalla stipulazione e dalla eventuale registrazione del contratto sono a carico del Broker.

#### **Art. 18 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato speciale, sarà competente il Foro di Torino.

#### **Art. 19 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

#### **Art. 20 – Spese ed oneri accessori**

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto, nonché i rischi connessi all'esercizio dell'incarico.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico del Broker.